

Bruxelles, 7 dicembre 2017
(OR. en)

15586/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0278 (COD)**

**SOC 806
MI 947
ANTIDISCRIM 62
AUDIO 136
TELECOM 354
CODEC 2050**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15096/17
n. doc. Comm.:	14799/15 + ADD 1 - ADD 3 - COM(2015) 615 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di un orientamento generale sulla direttiva in oggetto, raggiunto in sede di Consiglio EPSCO il 7 dicembre 2017.

Proposta di¹

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui [...] ² requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ Le modifiche rispetto alla proposta iniziale sono indicate come segue: le parti nuove in **grassetto** e le parti soppresse con [...].

² Una parte del titolo è stata cancellata poiché superflua (suggerimento giuridico-linguistico).

³ Adottato il 25 maggio 2016. GU C del , pag. .

- (1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò **aumenterebbe** la **disponibilità** di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.
- (2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata e il numero di cittadini con disabilità [...] **dovrebbe, secondo le previsioni**, aumentare in modo significativo. [...] Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente **delle persone con disabilità**.
- (2 bis) (nuovo) La presente direttiva definisce le persone con disabilità in modo conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'Unione europea è parte dal 21 gennaio 2011. La UNCRPD annovera tra le persone con disabilità "quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri". La presente direttiva promuove la piena ed effettiva parità di partecipazione migliorando l'accesso ai prodotti e servizi generici che grazie alla loro progettazione iniziale o al loro successivo adattamento rispondono alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.**
- (2 ter) (nuovo) Beneficerebbero della presente direttiva anche le altre persone colpite da limitazioni funzionali derivanti da altre minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, dall'età avanzata, o da altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere possono parimenti impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri.**

- (3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative, **regolamentari** e amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità di prodotti e servizi per [...] le persone con disabilità creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.
- (4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e sulla crescita a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale.
- (26) Le PMI e le microimprese danno lavoro alla maggioranza degli occupati nell'Unione e sono di fondamentale importanza per la crescita futura, ma molto spesso si trovano di fronte a difficoltà e ostacoli nello sviluppare i loro prodotti o servizi, in particolare nel contesto transfrontaliero. È quindi necessario facilitare il lavoro della PMI e delle microimprese armonizzando le disposizioni nazionali in materia di accessibilità e mantenendo nel contempo le garanzie necessarie.
- (5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

- (6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.
- (7) I vantaggi dell'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per il mercato interno sono stati dimostrati dall'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori⁴ e del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ riguardante il settore dei trasporti.
- (8) Nella dichiarazione n. 22 allegata al trattato di Amsterdam, la Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri ha convenuto che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 114 del trattato, le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto delle esigenze dei portatori di handicap.

[considerando 9 in merito alla Carta spostato alla fine dei considerando, dopo il considerando 51]

⁴ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁵ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

- (10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire e rendere disponibili i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire [...] che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai contenuti elettronici, **quali ad esempio la comunicazione elettronica e l'accesso ai servizi di media audiovisivi**. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.
- (11) [...] **In seguito [...] all'adesione dell'Unione alla UNCRPD**, le disposizioni di detta convenzione sono divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (12) [...] **La [...] UNCRPD** dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha **riscontrato** la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.
- (13) L'entrata in vigore della **UNCRPD** nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi e in assenza di interventi da parte dell'Unione **tali disposizioni** porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra **le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri**.

- (14) **La presente direttiva aiuta gli Stati membri a rispettare, in modo armonizzato, i rispettivi impegni nazionali ed obblighi in materia di accessibilità derivanti dalla UNCRPD.**
- (15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere⁶ in linea con la **UNCRPD**, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.
- (18) [...] **Si dovrebbero introdurre** requisiti di accessibilità nel **modo** meno oneroso possibile [...] per gli operatori economici e gli Stati membri. [...]
- (16) **La determinazione dei prodotti** e dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva è il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato prodotti e servizi [...] destinati alle persone con disabilità e [...] per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti **che perturbano il funzionamento del mercato interno.**
- (17) Ciascun prodotto e servizio **rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva e immesso sul mercato o fornito dopo la data in cui gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legge nazionale che recepisce la presente direttiva dovrebbe** essere conforme ai requisiti di accessibilità **applicabili** individuati **nella presente direttiva, in modo da** risultare accessibile alle persone con disabilità.[...]
- (17 bis) (nuovo) Al fine di garantire l'accessibilità dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, anche i prodotti utilizzati per la prestazione di tali servizi con cui il consumatore interagisce dovrebbero rispettare i requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva.**

[considerando 18, si veda dopo il considerando 15]

⁶ COM (2010) 636.

- (19) È [...] necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno.
- (20) La presente direttiva dovrebbe rendere obbligatorio l'utilizzo di requisiti funzionali di accessibilità stabiliti in termini di obiettivi generali. Tali requisiti dovrebbero essere sufficientemente precisi da creare obblighi giuridicamente vincolanti e sufficientemente dettagliati da consentire di valutare la conformità al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti e i servizi contemplati. **Tuttavia, essi dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per l'innovazione, per esempio consentendo all'operatore economico di scegliere quale canale sensoriale supplementare mettere a disposizione in aggiunta a quello disponibile in modo da garantire la disponibilità di almeno due canali sensoriali.**
- (25) L'accessibilità **consiste nella** soppressione e nella prevenzione **sistematiche** delle barriere **al fine di garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri. Quanto sopra dovrebbe essere conseguito** preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti", **ossia la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non dovrebbe escludere, ove necessario, dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità. Inoltre, l'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.**

[I considerando da 20 bis a 20 septies decies seguono l'ordine dell'articolo 1: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici, comunicazioni elettroniche, accesso ai servizi di media audiovisivi, libri elettronici, commercio elettronico, servizi bancari per i consumatori, trasporto passeggeri.]

(20 bis) (nuovo) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai sistemi hardware informatici generici per consumatori. Tali sistemi hardware informatici sono caratterizzati dalla multifunzionalità e dalla capacità di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche più comuni richieste dai consumatori e sono destinati ad essere utilizzati dai consumatori. I personal computer, compresi i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet sono esempi di tali sistemi hardware informatici. I computer specializzati incorporati in prodotti elettronici di consumo non costituiscono sistemi hardware informatici per consumatori. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi, su base individuale, ai singoli componenti con funzioni specifiche in quanto tali, come ad esempio una scheda madre o un chip di memoria, che sono usati o possono essere usati in un tale sistema.

(20 ter) (nuovo) La presente direttiva dovrebbe altresì contemplare i servizi di comunicazione elettronica definiti nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, compresi i servizi di comunicazione utilizzati per le comunicazioni di emergenza, che sono parte integrante dei servizi di comunicazione elettronica. Attualmente le misure adottate dagli Stati membri divergono e non sono armonizzate in tutto il mercato interno. Garantire l'applicazione degli stessi requisiti di accessibilità in tutta l'Unione consentirà di realizzare economie di scala agli operatori attivi in più di uno Stato membro e agevolerà l'accesso efficace delle persone con disabilità nei loro Stati membri e quando viaggiano tra Stati membri. Affinché le comunicazioni di emergenza siano accessibili, i fornitori di servizi dovrebbero fornire, in aggiunta alla comunicazione vocale, testo in tempo reale e conversazione globale qualora sia offerto il video, garantendo la sincronizzazione di tutti questi strumenti di comunicazione. Gli Stati membri potrebbero, nel rispetto della presente direttiva, individuare un fornitore di servizi di ritrasmissione di terzi che potrebbe essere utilizzato dalle persone con disabilità per comunicare con gli PSAP.

⁷ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

La presente direttiva dovrebbe altresì contemplare le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, prevedibilmente destinate ad essere utilizzate principalmente per accedere a tali servizi di comunicazione elettronica; Quest'ultima categoria comprende le apparecchiature utilizzate per l'accesso ai suddetti servizi come ad esempio un router o un modem. È probabile che la rapida evoluzione tecnologica e il carattere innovativo dei servizi di comunicazione elettronica si riflettano nella prossima normativa settoriale, che potrebbe anch'essa avere un impatto sull'accessibilità. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2002/21/CE⁸. In caso di conflitto tra la direttiva 2002/21/CE⁹ e la presente direttiva, prevale la prima.

(20 quinquies) (nuovo)¹⁰ Ai fini della presente direttiva, accesso a servizi di media audiovisivi significa che i servizi che forniscono accesso ai contenuti audiovisivi devono essere accessibili, come pure i meccanismi che consentono agli utenti con disabilità di utilizzare le loro tecnologie assistive. L'accesso può essere fornito per esempio tramite dispositivi come i set-top box o i servizi di televisione connessa che consentono di ricevere materiali audiovisivi. [La direttiva dovrebbe contemplare anche caratteristiche o servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi e le caratteristiche di accessibilità delle guide elettroniche ai programmi (EPG), in quanto la loro accessibilità non è contemplata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi].

⁸ Una volta adottato il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (eCode), sarà sostituito da un riferimento all'eCode.

⁹ Una volta adottato il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (eCode), sarà sostituito da un riferimento all'eCode.

¹⁰ Testo modificato per una maggiore accuratezza.

(20 sexies) (nuovo) I file di libri elettronici sono basati su una codificazione elettronica che consente la circolazione e la consultazione di opere dell'ingegno prevalentemente di tipo grafico e testuale. Il grado di precisione di tale codificazione determina l'accessibilità dei file di libri elettronici, in particolare per quanto concerne la qualificazione dei diversi elementi costitutivi delle opere e la descrizione standardizzata della loro struttura. L'interoperabilità in termini di accessibilità dovrebbe ottimizzare la compatibilità di questi file con i programmi utenti e le tecnologie assistive attuali e future. Per contro, i requisiti di accessibilità dei libri elettronici non violano l'integrità delle opere dell'ingegno i cui file digitali consentono la consultazione e la circolazione. Le caratteristiche specifiche di volumi speciali come i fumetti, i libri per bambini e i libri d'arte dovrebbero essere prese in considerazione in relazione a tutti i requisiti di accessibilità applicabili. L'esistenza di requisiti di accessibilità differenti negli Stati membri renderebbe difficile per gli editori e gli altri operatori economici beneficiare dei vantaggi del mercato interno, potrebbe creare problemi d'interoperabilità con i lettori di libri elettronici e limiterebbe l'accesso per i clienti con disabilità.

(20 septies) (nuovo) La presente direttiva definisce il commercio elettronico come un servizio fornito a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, al fine di concludere un contratto di consumo. Ai fini di tale definizione per "a distanza" si intende che il servizio è fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "per via elettronica" si intende un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è trasmesso, inoltrato e ricevuto in tutti i suoi elementi mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; per "su richiesta individuale di un consumatore" si intende che il servizio è fornito su richiesta individuale; l'espressione "al fine di concludere un contratto di consumo" è intesa a limitare l'ambito dei servizi di commercio elettronico unicamente alle transazioni tra imprese e consumatori e definisce, nel contesto della presente direttiva, gli operatori economici interessati, descrivendo la finalità esatta della fornitura di tali servizi.

(20 octies) (nuovo) Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico previsti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi alla vendita online di qualsiasi prodotto o servizio, e dovrebbero pertanto applicarsi anche alla vendita di prodotti o servizio contemplato in quanto tale dalla presente direttiva.

(20 novies) (nuovo) La legislazione dell'Unione europea in materia di servizi bancari e finanziari mira a proteggere e a informare i consumatori di tali servizi in tutta l'UE ma non include requisiti di accessibilità. Al fine di consentire alle persone con disabilità di utilizzare tali servizi in tutta l'Unione, prendere decisioni in piena cognizione di causa e sentirsi sicuri di essere protetti adeguatamente su una base di uguaglianza con gli altri consumatori nonché garantire condizioni di parità per i fornitori di servizi, la presente direttiva dovrebbe stabilire requisiti di accessibilità comuni per alcuni servizi bancari e finanziari forniti ai consumatori.

(20 decies) (nuovo) Requisiti di accessibilità adeguati dovrebbero inoltre applicarsi ai metodi di identificazione, alla firma elettronica e ai servizi di pagamento che sono necessari per concludere transazioni nell'ambito dei servizi bancari per consumatori.

(20 undecies) (nuovo) La presente direttiva dovrebbe inoltre includere nel suo campo di applicazione i terminali self-service interattivi comprendenti sia hardware che software destinati a essere utilizzati per la fornitura di servizi contemplati dalla presente direttiva, a eccezione delle macchine installate come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile. Ciò include, ad esempio, gli sportelli automatici, i terminali di pagamento e gli altri terminali self-service utilizzati per la prestazione di servizi bancari per i consumatori; le macchine per l'emissione di biglietti che garantiscono l'accesso ai servizi contemplati dalla presente direttiva, quali i distributori di titoli di trasporto e le macchine per l'emissione di biglietti per la gestione delle file negli uffici bancari; i terminali per il check-in utilizzati per la registrazione dei passeggeri nell'ambito dei servizi di trasporto passeggeri; i terminali self-service interattivi per la fornitura di informazioni di viaggio, compresi gli schermi informativi interattivi.

(20 duodecies) (nuovo) Nell'ambito dei servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, la presente direttiva dovrebbe inoltre contemplare la fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto tramite siti web, applicazioni mobili, terminali self-service interattivi e schermi informativi interattivi di cui i passeggeri con disabilità hanno bisogno per viaggiare, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale. Ciò potrebbe ad esempio includere le informazioni prima del viaggio, le informazioni durante il viaggio e le informazioni fornite quando un servizio subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza. Altri elementi d'informazione potrebbero comprendere, ad esempio, informazioni sui prezzi e promozioni.

(20 ter decies) (nuovo) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche i servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili sviluppate o messe a disposizione da operatori di servizi di trasporto passeggeri rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva o a loro nome, come ad esempio i servizi di biglietteria elettronica, i biglietti elettronici e la fornitura di informazioni sui prodotti e servizi di trasporto passeggeri offerti dal fornitore di servizi, compresa la fornitura di informazioni di viaggio in tempo reale.

(20 quater decies) (nuovo) La definizione del campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri aereo, ferroviario, per vie navigabili e con autobus dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale in vigore in materia di diritti dei passeggeri.

(20 quindicies) (nuovo) Alcuni elementi dei requisiti di accessibilità, in particolare in relazione alla fornitura di informazioni di cui all'allegato I della presente direttiva, sono già disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di trasporti. Ciò comprende elementi del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione¹² e del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione¹³ per quanto riguarda il trasporto ferroviario, del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trasporto effettuato con autobus,¹⁴ del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trasporto via mare e per vie navigabili interne¹⁵ nonché del regolamento (CE) 1107/2006 e del regolamento 261/2004 (CE) per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.¹⁶ Per ragioni di coerenza normativa, i requisiti di accessibilità fissati dai regolamenti summenzionati dovrebbero continuare ad applicarsi come prima. Tuttavia i requisiti supplementari previsti dalla presente direttiva nel suo campo di applicazione dovrebbero integrare i requisiti esistenti, migliorando il funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti e recando beneficio alle persone con disabilità.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

¹² Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

¹³ Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(20 sedecies) (nuovo) Alcuni elementi dei servizi di trasporto non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva se prestati al di fuori del territorio degli Stati membri, anche se il servizio è diretto verso il mercato dell'Unione. Per quanto riguarda tali elementi, un operatore di servizi di trasporto passeggeri dovrebbe essere tenuto a garantire la conformità ai requisiti della presente direttiva soltanto per la parte del servizio fornita all'interno del territorio dell'Unione. Tuttavia, per quanto concerne il trasporto aereo, i vettori aerei dell'UE sono tenuti ad assicurare che i requisiti applicabili di cui alla presente direttiva siano soddisfatti anche nel caso di voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, tutti i vettori aerei, compresi quelli che non sono titolari di una licenza rilasciata nell'Unione, sono tenuti ad assicurare che i requisiti applicabili di cui alla presente direttiva siano soddisfatti nel caso di voli in partenza dal territorio dell'Unione e diretti verso il territorio di un paese terzo.

(20 septies decies) (nuovo) I requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data in cui gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, compresi i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.

(21) La [...] direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ¹⁷ **definisce** i requisiti di accessibilità per una serie specifica di siti web e **applicazioni mobili** degli enti pubblici [...], **nonché altri aspetti correlati, in particolare i requisiti concernenti** la conformità dei siti web e **delle applicazioni mobili interessati [...]. [...]** **Tuttavia, alcune attività che [...]** hanno luogo attraverso i siti web [...] e **le applicazioni mobili del settore pubblico, come ad esempio i servizi di trasporto passeggeri o il commercio elettronico o i siti web di servizi media audiovisivi, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili di cui alla presente direttiva** al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità [...], a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

(21 bis) (nuovo) I quattro principi dell'accessibilità del web sono: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Detti principi figurano anche nella direttiva (UE) 2016/2102.

(22) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure adeguate a garantire che, laddove i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano conformi ai requisiti di accessibilità **applicabili**, la loro libera circolazione nell'Unione non sia impedita per motivi di accessibilità.

(23) **soppresso**

(24) **soppresso**

¹⁷ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

[considerando 25 spostato dopo il considerando 20 e considerando 26 spostato dopo il considerando 4]

- (27) **Al fine di garantire** la coerenza della legislazione dell'Unione, la presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, **pur riconoscendo le caratteristiche specifiche dei requisiti di accessibilità da essa previsti.**
- (28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi [...] alla presente direttiva. **Lo stesso dovrebbe applicarsi agli operatori economici che forniscono servizi.** È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
- (29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi **conformemente al** ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (29 bis) (nuovo) Gli obblighi stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi indistintamente agli operatori economici del settore pubblico e del settore privato.**
- (30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere al fabbricante.

¹⁸ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

- (31) I distributori e gli importatori dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e parteciparvi attivamente, fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.
- (32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi [...] alla presente direttiva, e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.
- (33) All'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul prodotto il suo nome e l'indirizzo al quale può essere contattato.
- (34) I distributori dovrebbero garantire che la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.
- (35) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in un modo che possa incidere sulla conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumere quindi i relativi obblighi.
- (36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati **nella presente direttiva**.

(37) La presente direttiva dovrebbe seguire il principio "pensare anzitutto in piccolo" e tenere conto degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione dell'**interesse** pubblico.

(37 bis) (nuovo) In casi eccezionali, in cui i requisiti di accessibilità stabiliti nella presente direttiva costituirebbero un onere sproporzionato per gli operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti a conformarvisi. In tali casi debitamente giustificati, non sarebbe ragionevolmente possibile per un operatore economico applicare uno o più dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato 1 della presente direttiva. Tuttavia, l'operatore economico dovrebbe rendere accessibile un servizio o un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva per quei requisiti di accessibilità che a suo giudizio non impongono un onere sproporzionato. Le eccezioni alla conformità ad uno o più dei requisiti di accessibilità dovute all'onere sproporzionato che gli stessi impongono non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario al fine di limitare detto onere per quanto riguarda il particolare prodotto o servizio interessato in ogni singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero all'operatore economico un onere aggiuntivo eccessivo sotto il profilo organizzativo o finanziario, pur tenendo conto del probabile beneficio che ne deriverebbe per le persone con disabilità. Sulla base di queste considerazioni dovrebbero essere definiti parametri di riferimento al fine di consentire sia agli operatori economici che le autorità di sorveglianza del mercato di confrontare le varie situazioni e di valutare l'eventuale esistenza di un onere sproporzionato in modo sistematico. Nel valutare in quale misura le prescrizioni sull'accessibilità non possono essere soddisfatte a causa dell'onere sproporzionato che imporrebbero, si dovrebbe tener conto soltanto di elementi legittimi. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo.

(37 ter) (nuovo) La valutazione globale del carattere sproporzionato dell'onere dovrebbe essere effettuata avvalendosi dei parametri indicati nell'allegato IV. Essa dovrebbe essere documentata dall'operatore economico tenendo conto dei pertinenti parametri di riferimento. I fornitori di servizi dovrebbero riesaminare la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere ogni cinque anni. È solo su richiesta dell'autorità nazionale competente che gli operatori economici dovrebbero fornire la valutazione che spiega perché il loro prodotto o servizio non è pienamente accessibile, adducendo la prova del carattere sproporzionato dell'onere.

(37 quater) (nuovo) Se, sulla base della valutazione prescritta, si conclude che l'obbligo di assicurare che tutti i terminali self-service disponibili per la prestazione degli stessi servizi siano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva costituirebbe un onere sproporzionato per l'operatore economico, è opportuno valutare anche quante di tali macchine siano sufficienti per garantire l'accessibilità dei servizi offerti dal fornitore di servizi in questione. Nella sua valutazione, il fornitore di servizi dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del beneficio previsto per le persone con disabilità.

(37 quinquies) (nuovo) Le microimprese si distinguono da tutte le altre imprese per il fatto di disporre di risorse umane, fatturato annuo e/o bilancio annuo limitati. Per le microimprese, pertanto, l'onere di soddisfare i requisiti di accessibilità assorbirà in generale una quota maggiore delle loro risorse umane e finanziarie rispetto alle altre imprese, ed è più probabile che rappresenti una quota sproporzionata dei costi. Una percentuale significativa dei costi sostenuti dalle microimprese deriva dalla compilazione e dall'archiviazione di documenti e registri per dimostrare la propria conformità ai vari requisiti previsti dalla normativa dell'Unione. Mentre tutti gli operatori economici contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità del rispetto dei requisiti stabiliti nella presente direttiva e conformarsi ad essi solo nella misura in cui non siano sproporzionati, imporre alle microimprese che forniscono servizi di procedere a una siffatta valutazione costituirebbe, di per sé, un onere sproporzionato rispetto ai possibili benefici per le persone con disabilità. I requisiti e gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero pertanto applicarsi alle microimprese che forniscono servizi rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

(37 sexies) (nuovo) La medesima esenzione a favore delle microimprese non dovrebbe applicarsi per i prodotti contemplati dalla presente direttiva. Per quanto riguarda i prodotti, gli obblighi della presente direttiva ricadono su vari operatori economici lungo la catena di produzione e di distribuzione. Escludere in generale tutte le microimprese senza una valutazione globale che tenga conto del loro ruolo in una determinata catena darebbe luogo a incoerenze e distorsioni del mercato interno, con conseguenti difficoltà per le autorità di vigilanza del mercato a esercitare un'efficace azione di controllo. Le persone con disabilità avrebbero difficoltà a sapere se uno degli operatori economici che fanno parte di una determinata catena di produzione è una microimpresa e, di conseguenza, se i requisiti di accessibilità si applicano o meno. Esse potrebbero invece individuare quali servizi sono forniti da microimprese e scegliere i servizi ad esse accessibili.

- (38) Tutti gli operatori economici, all'atto di immettere o di mettere a disposizione sul mercato prodotti o di fornire servizi sul mercato, dovrebbero agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.
- (39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già presentato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.
- (39 bis) (nuovo) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.**
- (40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (41) Per garantire un accesso efficace alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per dichiarare la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere **rese** disponibili in un'unica dichiarazione UE di conformità. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, essi dovrebbero poter includere in tale unica dichiarazione UE di conformità **tutte** le singole dichiarazioni di conformità pertinenti.
- (42) Per la valutazione della conformità dei prodotti, la presente direttiva dovrebbe utilizzare il controllo interno della produzione del "Modulo A", descritto nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, in quanto consente agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ai requisiti di accessibilità senza imporre un onere sproporzionato.
- (43) Per i servizi, le informazioni necessarie a valutare la conformità ai requisiti di accessibilità dovrebbero essere fornite nelle condizioni generali o in un documento equivalente, **fatta salva la direttiva 2011/83/UE**.
- (44) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
- (45) In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

²⁰ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (46) In conformità alla decisione n. 768/2008/CE, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire, per i prodotti, una vigilanza forte ed efficiente del mercato sul proprio territorio e dovrebbero conferire poteri e risorse sufficienti alle proprie autorità di vigilanza del mercato.
- (47) Gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità dei servizi agli obblighi della presente direttiva e dare seguito ai reclami o alle relazioni concernenti casi di non conformità al fine di garantire che siano state adottate misure correttive.
- (47 bis) (nuovo) Per agevolare l'attuazione uniforme dell'articolo 18 della presente direttiva, la Commissione può, se del caso, adottare - consultando le parti interessati - linee guida non vincolanti volte a sostenere il coordinamento tra le autorità responsabili della conformità dei servizi. La Commissione e gli Stati membri possono avviare iniziative allo scopo di condividere risorse e conoscenze delle autorità responsabili della conformità dei servizi. È opportuno che la Commissione coordini tali iniziative.**
- (48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'**allegato IV**, in conformità al capo V. **Gli Stati membri possono designare un organismo specializzato per adempiere agli obblighi delle autorità di vigilanza del mercato previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono decidere che le competenze di tale organismo specializzato debbano essere limitate al campo di applicazione della presente direttiva o ad alcune sue parti e che, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, esso debba svolgere solo i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 necessari a garantire un'efficace vigilanza del mercato ai sensi del regolamento in questione e della presente direttiva.**
- (49) **soppresso**

- (50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.
- (51) Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro è giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
- (9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (52) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione [...] della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione **per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.²¹

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(53) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati **a garantire**, in casi giustificati, **che** la notifica delle loro misure di recepimento **sia accompagnata da** uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(53 quater) (nuovo) Al fine di concedere ai fornitori di servizi un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio di [cinque] anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro deve applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, durante il quale non occorre che i prodotti utilizzati per la fornitura di un servizio immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data siano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, a meno che non siano sostituiti dai fornitori di servizi nel corso del periodo transitorio. Visti il costo e il lungo ciclo di vita dei terminali self-service, è opportuno prevedere che, quando sono utilizzati per la prestazione di servizi, tali terminali possano continuare ad essere utilizzati fino alla fine della loro vita economica, purché non siano sostituiti durante tale periodo, il quale non è superiore a 20 anni.

(54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili **al fine** di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, [...] definendo requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo -1 (nuovo)

Oggetto

La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità per la libera circolazione dei prodotti e servizi contemplati dalla presente direttiva in conformità dell'articolo 1.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. **La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di cui all'articolo 27, paragrafo 2:**
 - a) **sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;**
 - c) apparecchiature terminali con capacità informatiche **interattive** per consumatori, **prevedibilmente destinate ad essere** utilizzate **principalmente** per servizi di comunicazione [...] elettronica;
 - d) apparecchiature terminali con capacità informatiche **interattive** per consumatori **utilizzate per accedere** a servizi di media audiovisivi;
 - e) **lettori di libri elettronici (e-reader); e**

- b) i seguenti terminali self-service **destinati alla fornitura dei servizi contemplati dalla presente direttiva in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2:**
- i) sportelli automatici;
 - i bis) terminali di pagamento;**
 - ii) macchine per l'emissione di biglietti;
 - iii) terminali per il check-in **utilizzati per la registrazione dei passeggeri nell'ambito di servizi di trasporto passeggeri;**
 - iv) **terminali self-service interattivi destinati alla fornitura di informazioni, a eccezione delle macchine installate come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile.**

2. **La presente direttiva si applica** ai seguenti servizi **forniti ai consumatori dopo la data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27 bis della presente direttiva:**

- a) **servizi di comunicazione elettronica, a eccezione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;**
- b) **servizi che forniscono accesso a** servizi di media audiovisivi [...];
- e) libri elettronici (e-book) **e software dedicati;**
- f) commercio elettronico;
- d) servizi bancari **per consumatori.**

- c) **i seguenti elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili:**
- i) siti web;**
 - i bis) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni;**
 - i bis bis) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;**
 - ii) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi limitazione agli schermi interattivi posizionati nel territorio dell'Unione; e**
 - iii) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, a eccezione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri.**

(2 ter) (nuovo) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2002/21/CE²².

6. (nuovo) Per quanto riguarda i siti web, la presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti:

- i) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del [data di entrata in vigore della direttiva];**
- ii) carte e servizi di cartografia online;**
- iii) contenuti di terzi che non sono stati finanziati né sviluppati dal fornitore di servizi in questione e che non sono soggetti al suo controllo.**

3. soppresso

²² Una volta adottato il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (eCode), sarà sostituito da un riferimento all'eCode.

4. (nuovo) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione dell'Unione e nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi, compresi la direttiva 2001/29/CE, [direttiva Marrakech (2016/0278 (COD)) e il regolamento Marrakech (2016/0279 (COD))] ²³, la direttiva 2006/115/CE in materia di noleggio e prestito, la direttiva 2009/24/CE sui software.

5. (nuovo) La presente direttiva lascia impregiudicati i seguenti atti legislativi dell'Unione, comprese le disposizioni in materia di accessibilità:

- **regolamento (CE) n. 1371/2007²⁴;**
- **regolamento (UE) n. 1300/2014²⁵;**
- **regolamento (UE) n. 454/2011²⁶;**
- **regolamento (UE) n. 181/2011²⁷;**
- **regolamento (UE) n. 1177/2010²⁸;**
- **regolamento (UE) n. 1107/2006²⁹; e**
- **regolamento (UE) n. 261/2004³⁰.**

²³ L'intenzione è di includere gli "atti di Marrakech" se la loro adozione è precedente a quella dell'atto europeo sull'accessibilità. In caso contrario, si può osservare che l'elenco non è esaustivo, come indicato dal termine "compresi".

²⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1371>

²⁵ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300>

²⁶ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0454>

²⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32011R0181>

²⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32010R1177>

²⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1107>

³⁰ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Articolo 2
Definizioni³¹

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) **soppresso³²**
- 2) **soppresso**
- 2 bis) **"requisiti di accessibilità applicabili": i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 nella misura in cui si applicano all'operatore economico interessato in conformità dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12;**
- 3) **soppresso**
- 4) "persone con disabilità": coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri;
- 5) "prodotto": sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
- 8) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
- 9) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

³¹ Nell'ordine seguente: definizioni generali, prodotti in generale, servizi in generale, definizioni generali relative a prodotti e servizi, prodotti/servizi singoli, cfr. articolo 1.

³² I termini "*prodotti e servizi accessibili*" non sono utilizzati nel dispositivo del testo.

- 20) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
- 10) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 11) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- 12) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;
- 13) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

5 bis) (nuovo) "servizio": un servizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;³³

5 ter) (nuovo) "fornitore di servizi": una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione. Nel contesto dei libri elettronici, il concetto di fornitore di servizi può includere gli editori e gli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione;

- 14) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi;

³³ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

15) "consumatore": qualsiasi persona fisica che acquista il prodotto in questione o è un destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

15 bis) (nuovo) "piccole e medie imprese (PMI)": la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, ma che non comprende le microimprese;

16) "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

17) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

18) "specifiche tecniche comuni": una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012 che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilità applicabili a un prodotto o servizio;

19) **soppresso**

23 ter) (nuovo) "sistema hardware informatico generico per consumatori": la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalità e dalla capacità di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche più comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; comprende personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet;

- 23) (nuovo) "sistema operativo": il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a sé stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori. In questa definizione, tuttavia, non rientrano il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo;**
- 23 bis) (nuovo) "apparecchiatura terminale per consumatori": un prodotto destinato a essere collegato da un consumatore al punto terminale della rete e che può essere utilizzato per accedere ai servizi contemplati dalla presente direttiva o per fornirli;**
- 24) (nuovo) "capacità informatica interattiva": funzionalità che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce e/o video;**
- 7) "servizi di comunicazione elettronica": i servizi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;
- 7 bis-1) (nuovo) "comunicazioni di emergenza": le comunicazioni che avvengono tra un utente finale e il PSAP mediante servizi di comunicazione interpersonale allo scopo di chiedere e ricevere un aiuto di emergenza da parte dei servizi di emergenza³⁵;**
- 7 bis-2) (nuovo) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP)": un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza³⁶;**

³⁴ Sarà sostituito da un riferimento all'eCode dopo l'adozione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (eCode).

³⁵ La presidenza suggerisce di sostituire il testo con un riferimento all'eCode se tale atto è adottato prima dell'atto europeo sull'accessibilità.

³⁶ La presidenza suggerisce di sostituire il testo con un riferimento all'eCode se tale atto è adottato prima dell'atto europeo sull'accessibilità.

7 bis-3) (nuovo) "servizio di emergenza": un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente, in conformità della legislazione nazionale³⁷;

7 bis-4) (nuovo) "testo in tempo reale": una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra più punti, in cui il testo introdotto è inviato in modo tale che la comunicazione è percepita dall'utente come continua, carattere per carattere;

6) "servizi di media audiovisivi": i servizi **definiti** all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,³⁸

6 bis) (nuovo) ["servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi": servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica che sono utilizzati per individuare, selezionare e visualizzare servizi di media audiovisivi o per ricevere informazioni su di essi, e relative misure per renderli accessibili ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE. Tali servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi possono comprendere siti web, applicazioni online, applicazioni basate su set-top box e scaricabili, servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, e relativi lettori multimediali, nonché servizi di televisione connessa. Includono anche guide elettroniche ai programmi (EPG). Tali servizi rientrano nei servizi di media audiovisivi non disciplinati per quanto concerne l'accessibilità dalla direttiva 201X/XXX che modifica la direttiva 2010/13/CE. Non sono inclusi i servizi di media audiovisivi disciplinati, per quanto concerne l'accessibilità, dalla direttiva 2010/13/CE]³⁹;

³⁷ La presidenza suggerisce di sostituire il testo con un riferimento all'eCode se tale atto è adottato prima dell'atto europeo sull'accessibilità.

³⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

³⁹ Riferimenti da controllare a tempo debito.

- 6 ter) (nuovo) "apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi": le apparecchiature che hanno lo scopo principale di fornire accesso ai servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, in particolare le trasmissioni televisive, i servizi di media audiovisivi a richiesta e la comunicazione commerciale audiovisiva quali definiti, rispettivamente, all'articolo 1, lettera e), lettera g), e lettera h) di detta direttiva;**
- 25) (nuovo) "libro elettronico (e-book) e software dedicati": il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro così da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonché il software, ivi incluse le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali. Non sono inclusi i software di cui alla definizione 25 bis (nuovo);**
- 25 bis) (nuovo) "lettore di libro elettronico (e-reader)": apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo;**
- 21) "servizi di commercio elettronico": i servizi forniti a distanza, tramite siti web e applicazioni mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo;**
- 20 bis) (nuovo) "servizi bancari per consumatori": la fornitura ai consumatori dei seguenti servizi bancari e finanziari, compreso quando la fornitura avviene tramite siti web e applicazioni mobili: i contratti di credito contemplati dalla direttiva sui contratti di credito ai consumatori (2008/48/CE) o dalla direttiva sul credito ipotecario (2014/17/UE); i servizi definiti ai paragrafi da 1 a 5 della sezione A e ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFIDII - 2014/65/UE); i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva sui servizi di pagamento (2015/2366/UE); e i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti nella direttiva sul conto di pagamento (2014/92/UE), e la moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE;**

(20 ter) (nuovo) "terminale di pagamento": un dispositivo che ha lo scopo principale di consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366/UE presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale;

7 bis) (nuovo) "servizi aerei di trasporto passeggeri": i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro. Sono inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori dell'UE;

7 ter) (nuovo) "servizi di trasporto passeggeri su strada": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011;

7 quater) (nuovo) "servizi ferroviari di trasporto passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Non sono inclusi i "servizi urbani ed extraurbani" o i "servizi regionali" quali definiti, rispettivamente, all'articolo 3, punto 6, e all'articolo 3, punto 7, della direttiva 2012/34/UE;

7 quinquies) (nuovo) "servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili": i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010. Non sono inclusi i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

27) (nuovo) "biglietti elettronici": un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, è archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziché essere stampato su un biglietto cartaceo;

28) (nuovo) "servizi di biglietteria elettronica": un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacità informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, così da poter essere stampati su carta o visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacità informatica interattiva.

CAPO II

REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 3

Requisiti di accessibilità

1. **Gli Stati membri provvedono affinché **gli operatori economici immettano sul mercato solo** i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e **forniscano solo** i servizi [...] di cui all'articolo [...] **1, paragrafo 2, che** siano conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I conformemente ai paragrafi **2, 3 e 4** del presente articolo [...], **fatto salvo l'articolo 12 della presente direttiva.****

2. **Tutti i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti applicabili di cui alla sezione I dell'allegato I.**

Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ad eccezione dei terminali self-service di cui alla lettera b), sono conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

3. **Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, tutti i servizi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, sono conformi ai requisiti di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I.**

Gli elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono conformi soltanto ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

4. Le microimprese che offrono servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, sono esentate dall'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti.

5-10. soppressi

11. (nuovo) Gli Stati membri informano gli operatori economici degli esempi indicativi di come soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I o dei risultati previsti della loro applicazione di cui all'allegato I bis.

Articolo 3 bis (nuovo)

Diritto dell'Unione in vigore nel settore del trasporto di passeggeri

1. La conformità con il diritto dell'Unione in vigore nel settore del trasporto riguardo alla fornitura di informazioni accessibili e alla fornitura di informazioni relative all'accessibilità è ritenuta conforme ai requisiti corrispondenti previsti dalla presente direttiva. Il vigente diritto dell'Unione in questione comprende il regolamento (CE) 1371/2007, il regolamento (UE) 1300/2014, il regolamento (UE) 181/2011, il regolamento (UE) 1177/2010, il regolamento (CE) 261/2004 e il regolamento (CE) 1107/2006. Qualora la presente direttiva preveda nel suo campo di applicazione requisiti supplementari, essi si applicano integralmente.

2. **Se un'impresa ferroviaria è conforme ai requisiti di accessibilità relativi al suo sito web ufficiale di cui al regolamento (UE) 454/2011, questa è ritenuta conforme alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva. Gli altri siti web dei fornitori di servizi ferroviari utilizzati dai consumatori sono conformi alla presente direttiva.**

3. **I requisiti della presente direttiva si applicano anche qualora un atto legislativo dell'Unione faccia esplicito riferimento alla presente direttiva.**

Articolo 4

Libera circolazione

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti o **la fornitura di servizi nel loro territorio** conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. [...]

CAPO III⁴⁰

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE TRATTANO PRODOTTI

Articolo 5

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili **di cui alla presente direttiva.**

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica in conformità all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato.

⁴⁰ Il capo è stato diviso in tre al fine di indicare chiaramente quali articoli riguardano i prodotti (5-10), i servizi (11) o sia i prodotti che i servizi (12).

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.

(2 bis) (nuovo) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

3. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto.
4. [...]
5. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. **I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.**
7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli **altri** utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. **Tali istruzioni e informazioni, nonché l'eventuale etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.**

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, **se del caso**, per ritirarlo [...]. Inoltre, qualora il prodotto [...] **non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione **necessaria** intrapresa per eliminare **la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei prodotti** che hanno immesso sul mercato, **in particolare rendendoli conformi [...]** ai requisiti **di accessibilità applicabili [...]**.

Articolo 6

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a bis) (nuovo) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni;

- a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
- b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione **necessaria** intrapresa per eliminare **la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili [...]** di prodotti che rientrano nel loro mandato.

Articolo 7

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità **applicabili [...]**, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto **non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili**, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. **I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.**
5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni **sulla sicurezza** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
6. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità **applicabili di cui alla presente direttiva.**
7. [...]

7 bis (nuovo) Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme **alla presente direttiva [...]** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto **o [...]** per ritirarlo [...]. Inoltre, qualora il prodotto [...] **non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla **non conformità** e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione **necessaria** intrapresa per eliminare **la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei** prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti della presente direttiva.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme [...] **alla presente direttiva**, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto [...] **non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
4. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti **di accessibilità applicabili [...]**.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, **se del caso**, per ritirarlo [...]. Inoltre, qualora il prodotto **non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
6. I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione necessaria intrapresa per eliminare **la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei** prodotti che hanno reso disponibili sul mercato.

Articolo 9

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva possa esserne condizionata è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5.

Articolo 10

*Identificazione degli operatori economici **che trattano prodotti***

1. Gli operatori economici **di cui agli articoli da 5 a 8** indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

- a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
 - b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici **di cui agli articoli da 5 a 8** sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di **cinque** anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di **cinque** anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

CAPO III BIS

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE FORNISCONO SERVIZI

Articolo 11

Obblighi dei fornitori di servizi

1. I fornitori di servizi assicurano di concepire e fornire servizi a norma dell'articolo 3.
2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità **applicabili** [...]. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone [...] con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

3. **Fatto salvo l'articolo 27 bis (nuovo)** i fornitori di servizi assicurano che siano predisposte procedure [...] affinché la fornitura [...] di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità **applicabili** [...]. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio [...], dei requisiti di accessibilità **applicabili** [...] e **delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità** vengono prese adeguatamente in considerazione dai fornitori di servizi. In caso di non conformità, i fornitori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità **applicabili** [...].
4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità **applicabili** [...]. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti. **Inoltre, qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, i fornitori di servizi ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il servizio è fornito, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.**

CAPO III TER
MODIFICA SOSTANZIALE DI PRODOTTI O SERVIZI E ONERE SPROPORZIONATO
PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 12⁴¹

Modifica sostanziale e onere sproporzionato

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non introducano un cambiamento sostanziale [...] di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica della natura stessa del prodotto o del servizio.
2. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.
5. Spetta all'operatore economico valutare e **documentare** se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato. **Gli Stati membri chiedono agli operatori economici di effettuare tale valutazione prima di avvalersi dell'eccezione di cui ai paragrafi 1 e 2 per un prodotto o servizio specifico.**
4. **Gli operatori economici il cui onere in materia di accessibilità** sia compensato da finanziamenti, specificamente assegnati per garantire l'accessibilità, provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse proprie dell'operatore, **non possono sostenere che l'applicazione dei requisiti di applicabilità di cui all'articolo 3 imporrebbe loro un onere sproporzionato.**

⁴¹ La numerazione dei paragrafi è stata mantenuta anche se l'ordine dei paragrafi è stato modificato.

3. Al fine di valutare se la conformità ad uno o più requisiti di accessibilità riguardanti **un prodotto o servizio [...]** imponga un onere sproporzionato, gli operatori economici tengono conto dei **parametri di cui all'allegato IV. Nel valutare e documentare se i requisiti di accessibilità impongono un onere sproporzionato, l'operatore economico effettua una valutazione globale utilizzando i pertinenti parametri indicati nell'allegato IV.**

3 quater. (nuovo) I fornitori di servizi che invocano il paragrafo 2 del presente articolo rinnovano la loro valutazione dell'onere sproporzionato per quanto riguarda ogni categoria o tipo di servizio almeno ogni cinque anni o quando il servizio offerto è modificato o su richiesta di un'autorità nazionale di vigilanza.

6. Qualora si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi 1 e 2 per un prodotto o servizio specifico, gli operatori economici [...] **forniscono, su richiesta di un'autorità nazionale competente, la valutazione di cui al paragrafo 5. A tal fine, conservano tutta la documentazione pertinente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione o per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fornitura di un servizio.**

In deroga al primo comma, qualora si avvalgano dell'eccezione di cui ai paragrafi 1 e 2 per un prodotto specifico, le microimprese non sono tenute a fornire una prova scritta della valutazione di cui al paragrafo 3, a meno che ciò non sia richiesto da un'autorità nazionale competente. A seguito di una tale richiesta formulata entro il termine di cui al primo comma, esse forniscono all'autorità competente gli elementi fattuali sulla base dei quali è stato deciso che la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti taluni prodotti comporterebbe una modifica sostanziale o un onere sproporzionato.

7. (nuovo) Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, si concluda che l'obbligo per il fornitore di servizi che utilizza terminali self-service di assicurare che tutti tali terminali soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 costituirebbe un onere sproporzionato per detto fornitore, si valuterà anche se l'accessibilità del servizio possa essere garantita in un modo che non sia sproporzionato mettendo a disposizione un numero più limitato di terminali self-service accessibili.

CAPO IV

NORME ARMONIZZATE E SPECIFICHE TECNICHE COMUNI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Articolo 13

Presunzione di conformità

1. I prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Specifiche tecniche comuni

1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni ("STC") per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

2. I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.

CAPO IV BIS

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E MARCATURA CE

Articolo 15

Dichiarazione UE di conformità dei prodotti

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3. Qualora sia stata utilizzata l'eccezione di cui all'articolo 12, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. [...] La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto **ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.**

Articolo 16
Principi generali della marcatura CE dei prodotti

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 16 bis (nuovo)
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

- 1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.**

- 2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima che questo sia immesso sul mercato.**

- 3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.**

CAPO V⁴²

VIGILANZA DEL MERCATO DEI PRODOTTI E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE

Articolo 17

Vigilanza del mercato dei prodotti

1. Ai prodotti si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, **gli articoli da 16 a 19, l'articolo 21, gli articoli da 23 a 28 e l'articolo 29**, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato **competenti verificano, qualora l'operatore economico si sia avvalso dell'eccezione di cui all'articolo 12 della presente direttiva e ove necessario e opportuno, se la valutazione di cui all'articolo 12 sia stata effettuata dall'operatore economico, riesaminano tale valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei parametri di cui all'allegato IV, e controllano la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.**
3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti [...] e in merito alla valutazione delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

⁴² Il capo è stato diviso in due per separare la vigilanza dei prodotti e dei servizi.

Articolo 19

*Procedura a livello nazionale per i prodotti che **non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili***

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri abbiano [...] sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili** [...], esse effettuano una valutazione del prodotto interessato rispetto a tutti i requisiti **di accessibilità applicabili** di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente **a tal fine** con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti [...] entro un termine ragionevole [...] e proporzionato alla natura della **non conformità**, da esse stabilito.

Le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico interessato di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole solo qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine di cui al secondo comma.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma.

2. Qualora ritengano che la non conformità non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, **terzo** comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale o per ritirarlo da tale mercato [...]. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e [...] **i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme**, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
 - a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti **di accessibilità applicabili** [...], o
 - b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 13 o **alle carenze nelle specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 14** che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 20

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b), la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. **(nuovo) Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita alle carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b), la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che modifica o abroga la specifica comune di cui trattasi. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.**

Articolo 20 bis (nuovo)

Non conformità formale

1. **Fatto salvo l'articolo 19, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:**
 - a) **la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 16 bis (nuovo) della presente direttiva;**
 - b) **il marchio CE non è stato apposto;**
 - c) **la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;**
 - d) **la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;**

- e) **la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;**
- f) **le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, o all'articolo 7, paragrafo 4, sono assenti, false o incomplete;**
- g) **qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 7 non è rispettata.**

2. **Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.**

CAPO V BIS CONFORMITÀ DEI SERVIZI

Articolo 18 Conformità dei servizi

1. Gli Stati membri istituiscono, attuano e periodicamente aggiornano procedure adeguate al fine di:
 - a) verificare la conformità dei servizi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti di cui alla presente direttiva, **compresa** la valutazione delle eccezioni prevista all'articolo 12 **alla quale si applica mutatis mutandis l'articolo 17, paragrafo 2;**
 - b) dare seguito ai reclami o alle relazioni riguardanti problemi di non conformità dei servizi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;
 - c) verificare che l'operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive.

2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili della **conformità dei servizi** che sono competenti per l'attuazione delle procedure di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione tali informazioni in formati accessibili.

CAPO VI

REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ IN ALTRI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE

Articolo 21

Applicabilità dei requisiti di accessibilità ad altri atti dell'Unione

soppresso

Articolo 22

Onere sproporzionato

soppresso

Articolo 23

Specifiche tecniche comuni per altri atti legislativi dell'Unione

soppresso

CAPO VII
[...]⁴³ DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25
Applicazione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
 - b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate possono, a norma della legislazione nazionale, **adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva [...]**.

⁴³ Modifica di natura giuridico-linguistica.

Articolo 26

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
2. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. **Esse sono adeguate rispetto alla natura delle violazioni e alle circostanze.**
3. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compreso il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

Articolo 27

Recepimento⁴⁴

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [... *inserire data - tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione **il testo di tali misure**.
2. Essi applicano tali **misure** a partire da [... *inserire data - sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*].

⁴⁴ Le modifiche al presente articolo corrispondono alla formulazione standard che figura nel manuale comune.

3. Quando gli Stati membri adottano tali **misure**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
5. **soppresso**

Articolo 27 bis (nuovo)

Misure transitorie

1. **Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di [cinque] anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima della data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza.**
2. **Gli Stati membri dispongono che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima della data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva possono essere utilizzati per la fornitura di tali servizi finché non sono sostituiti o fino alla fine della loro vita economica, ma non per più di venti anni.**

Articolo 28

Relazione e riesame

Entro [... *inserire data - cinque anni dopo l'applicazione della presente direttiva*] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

1. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, la relazione esamina, tra l'altro, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi, **il lock-in tecnologico, gli ostacoli all'innovazione** e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. **La relazione valuta inoltre le conseguenze per il funzionamento del mercato interno dell'applicazione dell'articolo 12 della presente direttiva e dell'esenzione delle microimprese che forniscono servizi.**
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità [...].

Articolo 29

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

**REQUISITI IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 PER
PRODOTTI E SERVIZI⁴⁵****SEZIONE I: REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A TUTTI I
PRODOTTI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA IN CONFORMITÀ
DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1**

I prodotti devono essere progettati e prodotti in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità ed essere accompagnati da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

1. Requisiti relativi alla fornitura di informazioni

- a) Le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze) devono essere:**
 - i) disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
 - ii) presentate in modo comprensibile⁴⁶;**
 - iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;**
 - iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;**

- b) le istruzioni per l'uso del prodotto non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere:**
 - i) disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
 - ii) presentate in modo comprensibile⁴⁷;**
 - iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;**
 - iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;**

⁴⁵ La numerazione degli allegati I e Ibis è consecutiva.

⁴⁶ *(Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale: Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)*

⁴⁷ Ibidem.

- v) disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
- vi) accompagnate da una presentazione alternativa di qualunque contenuto non testuale;
- vii) includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che è fornita conformemente alla sottosezione 2;
- viii) includere una descrizione della funzionalità del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità conformemente alla sottosezione 2;
- ix) includere una descrizione dell'interfaccia software e hardware del prodotto con i dispositivi assistivi.

2. Progettazione interfaccia utente e funzionalità:

Il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

- a) **qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizzi più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile;**
- b) **qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento;**
- c) **qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia;**
- d) **qualora utilizzi un colore per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa al colore;**
- e) **qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai segnali acustici;**

- f) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine;
- g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto renda disponibili all'utente il controllo del volume e della velocità e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, e la chiarezza del suono;
- h) qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto renda disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricità fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto;
- i) il prodotto non presenti modalità di funzionamento che richiedono una grande estensione e molta forza;
- j) il prodotto non scateni crisi di epilessia fotosensibile;
- k) il prodotto tuteli la riservatezza dell'utente durante l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilità;
- l) il prodotto offra un'alternativa all'identificazione e al comando biometrici;
- m) il prodotto garantisca la coerenza della funzionalità e conceda tempo sufficiente e flessibile per l'interazione;
- n) il prodotto renda disponibile software e hardware per l'interfaccia con i dispositivi assistivi;
- o) il prodotto è conforme ai seguenti requisiti settoriali:
 - i) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:
 - consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora tali prodotti dispongano della capacità testuale oltre a quella vocale;
 - consentono, quando dispongono di capacità video in aggiunta a testo e voce o in combinazione con questi ultimi, il ricorso alla conversazione globale, compresi voce sincronizzata, testo in tempo reale e video;
 - non interferiscono con i dispositivi assistivi;
 - ii) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi:
 - mettono a disposizione delle persone con disabilità gli elementi di accessibilità offerti dal fornitore di servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il comando e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione ai dispositivi assistivi.

**SEZIONE II: REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI AI PRODOTTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, A ECCEZIONE DEI TERMINALI SELF-
SERVICE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B**

In aggiunta alla sezione I, l'imballaggio e le istruzioni relativi ai prodotti contemplati dalla presente sezione, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, devono essere resi accessibili. Ciò implica che:

- a) sia reso accessibile l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (ad es. apertura e chiusura, uso, smaltimento), tra cui quelle relative alle caratteristiche di accessibilità del prodotto, ove esistano;
- b) le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che non sono rese disponibili sul prodotto stesso ma tramite altri mezzi, quali un sito web, rispettino i seguenti requisiti:
 - i) essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
 - ii) essere presentate in modo comprensibile⁴⁸;
 - iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;
 - iv) utilizzare caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;
 - v) avere un contenuto disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale, e
 - vi) ove presentino elementi dal contenuto non testuale, essere accompagnate da una presentazione alternativa di tale contenuto.

⁴⁸ (Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale: Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)

SEZIONE III: REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A TUTTI I SERVIZI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata:

- a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio in conformità della sezione I e, se del caso, della sezione II del presente allegato;**
- b) **fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti per la prestazione del servizio, al suo collegamento con tali prodotti nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull'interoperabilità con strutture e dispositivi assistivi:**
 - i) **rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
 - ii) **presentando le informazioni in modo comprensibile⁴⁹;**
 - iii) **presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili;**
 - iv) **rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso più di un canale sensoriale;**
 - v) **utilizzando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;**
 - vi) **integrando qualsiasi contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto;**
 - vii) **rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la prestazione del servizio, in modo coerente ed adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;**
- c) **rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati - tra cui le applicazioni mobili - accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.**

⁴⁹ *(Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale):* Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)

SEZIONE IV: ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A DETERMINATI SERVIZI:

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

i) Comunicazioni elettroniche e di emergenza

- 1. Rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale.**
- 2. Consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale.**
- 3. Fare in modo che le comunicazioni di emergenza che utilizzano voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video, ove disponibile, siano sincronizzate come conversazione globale e trasmesse dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica al PSAP designato per rispondere a detti mezzi di comunicazione.**

ii) Servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi:

- 1. [Fornire guide elettroniche ai programmi che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilità di accessibilità].**
- 2. Fare in modo che gli elementi di accessibilità dei servizi di media audiovisivi richiesti dall'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE siano trasmessi interamente con una qualità adeguata a una visualizzazione precisa e siano sincronizzati con suono e video, ma consentire al contempo il comando della loro visualizzazione e del loro utilizzo da parte dell'utente.**

iii) Libri elettronici

- 1. Garantire che il libro elettronico, qualora contenga audio in aggiunta al testo, renda disponibili testo e audio sincronizzati.**
- 2. Garantire che i file digitali del libro elettronico non impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente.**
- 3. Garantire l'accesso al contenuto, la navigazione all'interno del contenuto e dell'impostazione grafica del file, compresa l'impostazione grafica dinamica, la messa a disposizione della struttura, flessibilità e possibilità di scelta nella presentazione del contenuto.**

4. **Consentire la scoperta delle caratteristiche di accessibilità fornendo informazioni mediante metadati.**
5. **Garantire che le misure relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) non blocchino le caratteristiche di accessibilità.**

iv) Commercio elettronico:

1. **Fornire le informazioni riguardanti l'accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall'operatore economico responsabile.**
2. **Garantire l'accessibilità della funzionalità per l'identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anziché di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida.**
3. **Fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.**

v) Servizi bancari

1. **Fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.**

ESEMPI INDICATIVI DI COME POTREBBERO ESSERE SODDISFATTI I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO I, ESEMPI DEI RISULTATI CHE DOVREBBERO ESSERE CONSEGUITI; O ESEMPI DI ELEMENTI DEGLI STESSI

SEZIONE I: REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A TUTTI I PRODOTTI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

I prodotti devono essere progettati e prodotti in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità ed essere accompagnati da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

- 1. Esempi di come soddisfare i requisiti di accessibilità relativi alla fornitura di informazioni:**
 - a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze) devono essere:**
 - i) essere messe a disposizione attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio fornendo informazioni visive e tattili oppure visive e uditive indicanti il luogo in cui si introduce una carta in un terminale self-service, affinché possano essere usate da non vedenti e non udenti);**
 - ii) presentate in modo comprensibile⁵⁰ (ad esempio utilizzando le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali);**
 - iii) presentate agli utenti in modalità percepibili (ad esempio, fornendole in un formato a rilievo tattile oppure sonoro accanto a un testo di avvertenza, affinché i non vedenti possano comprenderle);**

⁵⁰ *(Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale: Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)*

- iv) presentate utilizzando caratteri di dimensione e forma idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi (ad esempio in modo da rendere il testo leggibile da persone con disabilità visive);**

- b) le istruzioni per l'uso del prodotto non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere:**
 - i) essere messe a disposizione attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio fornendo file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni);**
 - ii) essere presentate in modo comprensibile⁵¹ (ad esempio utilizzando le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere meglio comprese da persone con disabilità intellettuali);**
 - iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili (ad esempio con sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video);**
 - iv) essere presentate utilizzando caratteri di dimensione e forma idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi (ad esempio in modo da rendere il testo leggibile da persone con disabilità visive);**
 - v) essere messe a disposizione, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio scritto in Braille affinché un non udente possa leggerle); e**
 - vi) essere accompagnate da una presentazione alternativa di qualsiasi contenuto non testuale (ad esempio accostando a un diagramma una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali);**

⁵¹ Ibidem.

- vii) **includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che è fornita conformemente alla sottosezione 2;**
- viii) **includere una descrizione della funzionalità del prodotto, fornita mediante funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità conformemente alla sottosezione 2.**
- ix) **includere una descrizione dell'interfaccia software e hardware del prodotto con i dispositivi assistivi (ad esempio integrando in uno sportello automatico di banca una presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il testo visibile a schermo).**

2. Esempi di come soddisfare i requisiti di accessibilità relativi alla progettazione dell'interfaccia utente e delle funzionalità:

Il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto.

- a) **qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizza più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative agli elementi visivo, uditivo, verbale e tattile (ad esempio fornendo istruzioni sotto forma di voce o testo oppure integrando segnali tattili in un tastierino per consentire ai non vedenti o ipoudenti di interagire con il prodotto);**
- b) **qualora utilizzi il canale verbale, il prodotto rende disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento (ad esempio un terminale self-service che trasmette istruzioni vocali lo deve fare anche sotto forma di testo o immagini, affinché anche i non udenti possano eseguire l'azione richiesta);**

- c) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto rende disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia (ad esempio consentendo agli utenti di ingrandire il testo, di zoomare su uno specifico pittogramma o di aumentare il contrasto affinché le persone con disabilità visive possano comprendere le informazioni);**
- d) qualora utilizzi un colore per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto rende disponibile un'alternativa al colore (ad esempio, oltre a consentire di scegliere se premere il tasto verde o quello rosso per selezionare un'opzione, sui tasti potrebbero essere scritte le opzioni disponibili, affinché i daltonici possano operare la scelta);**
- e) qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto rende disponibile un'alternativa ai segnali acustici (ad esempio quando un computer emette un segnale di errore, esso potrebbe fornire anche un testo scritto o un'immagine indicante l'errore per avvertire i non udenti che un errore è in corso);**
- f) qualora utilizzi elementi visivi o audio, il prodotto rende disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine e del suono (ad esempio può consentire un maggiore contrasto nelle immagini dinamiche per permettere alle persone ipovedenti di vederle);**
- g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto rende disponibili all'utente il controllo del volume e della velocità nonché migliori caratteristiche audio, compresa la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza (ad esempio consentendo all'utente di un telefono di selezionare il volume del suono e di ridurre l'interferenza con le audioprotesi, così che gli ipoudenti possano utilizzare il telefono);**

- h) qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto rende disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricità fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizza parti riconoscibili al tatto (ad esempio ingrandendo i tasti degli schermi tattili e distanziandoli tra loro, affinché possano essere premuti da persone affette da tremore);**
- i) il prodotto non presenta modalità di funzionamento che richiedono un'ampia portata e una forza intensa (ad esempio garantendo che i tasti da premere non richiedano molta forza, affinché possano essere usati da persone con disabilità motorie);**
- j) il prodotto non scatena crisi di epilessia fotosensibile (ad esempio evitando lo sfarfallamento delle immagini, così da non mettere a rischio le persone suscettibili di crisi epilettiche);**
- k) il prodotto tutela la riservatezza dell'utente durante l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilità (ad esempio consentendo l'utilizzo di cuffie auricolari quando uno sportello automatico di banca fornisce informazioni a voce);**
- l) il prodotto offre un'alternativa all'identificazione e al comando biometrici (ad esempio, in alternativa al riconoscimento delle impronte digitali, consentendo agli utenti che non possono usare le mani di selezionare una password per bloccare o sbloccare un telefono);**
- m) il prodotto garantisce la coerenza della funzionalità e concede tempo sufficiente e flessibile per l'interazione (ad esempio garantendo che il software reagisca in modo prevedibile quando si esegue una specifica azione e accordando tempo sufficiente per inserire una password, affinché sia di facile uso per le persone con disabilità intellettuali);**
- n) il prodotto include software e hardware di interfaccia con tecnologie assistive (ad esempio fornendo un collegamento a uno schermo Braille aggiornabile affinché i non vedenti possano utilizzare il computer);**

- o) il prodotto è conforme ai seguenti requisiti settoriali:**
- i) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:**
- consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora tali prodotti dispongano della capacità testuale oltre a quella vocale (ad esempio un telefono cellulare deve essere in grado di elaborare conversazioni in tempo reale, affinché le persone ipoudenti possano scambiare informazioni in modo interattivo);
 - consentono, quando dispongono di capacità video in aggiunta a testo e voce o in combinazione con questi ultimi, il ricorso alla conversazione globale, compresi voce sincronizzata, testo in tempo reale e video;
 - non interferiscono con i dispositivi assistivi (ad esempio consentendo l'uso contemporaneo di video per mostrare la lingua dei segni e di testo per scrivere un messaggio, affinché due non udenti possano comunicare tra loro oppure con una persona normouidente);
- ii) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi:**
- mettono a disposizione delle persone con disabilità gli elementi di accessibilità offerti dal fornitore di servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il comando e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione ai dispositivi assistivi (ad esempio garantendo che i sottotitoli siano trasmessi dal set-top box affinché siano utilizzati dai non udenti).

**SEZIONE II: REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI AI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, AD ECCEZIONE DEI TERMINALI SELF-SERVICE DI
CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B**

Esempi di come soddisfare i requisiti di accessibilità relativi all'imballaggio e alle istruzioni:

- a) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (riguardanti, ad esempio, l'apertura, la chiusura, l'uso e lo smaltimento) e, se fornite, le informazioni relative alle caratteristiche di accessibilità del prodotto, è reso accessibile (ad esempio indicando sull'imballaggio che il telefono è dotato di caratteristiche di accessibilità per persone con disabilità);**

- b) le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto che non sono riportate sul prodotto stesso, ma che sono rese disponibili con altri mezzi come un sito web, possiedono i seguenti requisiti, che potrebbero essere soddisfatti nei modi illustrati dagli esempi relativi a ciascun punto:**
 - i) sono messe a disposizione attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio fornendo file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni);**
 - ii) sono presentate in modo comprensibile⁵² (ad esempio utilizzando le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali);**

⁵² (Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale: Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)

- iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili (ad esempio, in presenza di un testo di avvertenza, fornendole in un formato a rilievo tattile oppure sonoro, affinché i non vedenti siano al corrente dell'avvertenza);**
- iv) utilizzano caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi (ad esempio in modo da rendere il testo leggibile da persone con disabilità visive);**
- v) il contenuto è reso disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio scritto in Braille affinché un non vedente possa leggerlo); e**
- vi) ove presentino eventuale contenuto non testuale, sono accompagnate da una presentazione alternativa di tale contenuto (ad esempio integrando un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali).**

SEZIONE III: REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A TUTTI I SERVIZI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Esempi di come rispettare i requisiti di accessibilità applicabili alla prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità:

- a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati nella prestazione del servizio in conformità della sezione I e, se del caso, della sezione II del presente allegato;**
- b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella prestazione del servizio, al suo collegamento con tali prodotti nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull'interoperabilità con le strutture e i dispositivi assistivi:
 - i) rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio fornendo file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni);**
 - ii) presentando le informazioni in modo comprensibile⁵³ (ad esempio utilizzando le stesse parole in modo coerente oppure in una struttura chiara e logica affinché possano essere meglio comprese da persone con disabilità intellettuali);**
 - iii) presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili (ad esempio inserendo sottotitoli in presenza di un video contenente istruzioni);**
 - iv) rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale (ad esempio in modo che un non vedente possa usare il file per stamparlo in Braille);****

⁵³ *(Nota a titolo informativo, da sopprimere dal testo finale):* Secondo la definizione riportata nella WCAG 2.0, a cui si riferisce anche la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) che specifica i requisiti di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa.)

- v) **utilizzando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi (ad esempio in modo da rendere il testo leggibile da persone con disabilità visive);**
 - vi) **integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto (ad esempio integrando un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali); e**
 - vii) **fornendo informazioni in formato elettronico, necessarie nella fornitura del servizio in maniera coerente e adeguata rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide (ad esempio, se un prestatore di servizi offre una chiavetta USB contenente informazioni sul servizio, tali informazioni devono essere accessibili);**
- c) **rendendo accessibili i siti web e i servizi basati su dispositivi elettronici, incluse le applicazioni mobili, in maniera coerente e adeguata, rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (ad esempio, fornendo una descrizione testuale delle immagini, rendendo tutte le funzionalità disponibili tramite tastiera, lasciando tempo sufficiente per leggere, facendo in modo che il contenuto appaia e operi in modo prevedibile, garantendo la compatibilità con le tecnologie assistive affinché persone con disabilità diverse possano leggere e interagire con il sito web).**

SEZIONE IV: ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A DETERMINATI SERVIZI:

Esempi di come rispettare i requisiti di accessibilità relativi a servizi specifici:

i) Comunicazione elettronica e comunicazione di emergenza:

- 1. fornendo in tempo reale un testo oltre alla comunicazione vocale (ad esempio, in modo che una persona ipoudente possa scrivere e ricevere testo in modo interattivo e in tempo reale);**
- 2. consentendo la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale (ad esempio in modo che i non udenti possano usare la lingua dei segni per comunicare tra loro);**
- 3. garantendo che le comunicazioni di emergenza che utilizzano voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video siano, se del caso, sincronizzate come conversazione globale e trasmesse dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica allo PSAP designato a rispondere attraverso il mezzo di comunicazione appropriato (ad esempio in modo che chi ha un disturbo del linguaggio o dell'audizione e sceglie di ricorrere a una combinazione di testo, voce e video sappia che la comunicazione è trasmessa tramite rete a un servizio di emergenza).**

ii) Servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi:

- 1. [fornendo guide elettroniche ai programmi che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilità di accessibilità,] (ad esempio in modo che un non vedente possa selezionare programmi alla TV);**

2. **garantendo che le caratteristiche di accessibilità dei servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE siano trasmesse interamente con una qualità adeguata a una visualizzazione precisa e sincronizzate con suono e video, nonché consentendo all'utente di controllarne la visualizzazione e l'utilizzo (ad esempio garantendo che i sottotitoli o l'audiodescrizione siano trasmessi con il contenuto dei media audiovisivi).**

iii) Libri elettronici:

1. **garantendo che, qualora contenga audio in aggiunta al testo, il libro elettronico fornisca testo e audio sincronizzati (ad esempio in modo che una persona dislessica possa leggere e contemporaneamente ascoltare il testo);**
2. **garantendo che i file digitali di libri elettronici non impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente (ad esempio consentendo di fornire testo e audio sincronizzati o una trascrizione in Braille aggiornabile;**
3. **garantendo l'accesso al contenuto, la navigazione all'interno del contenuto e dell'impostazione grafica del file (compresa l'impostazione grafica dinamica), la messa a disposizione della struttura, flessibilità e possibilità di scelta nella presentazione del contenuto (ad esempio in modo che un non vedente possa accedere al sommario o cambiare capitolo);**
4. **consentendone la scoperta fornendo informazioni tramite i metadati delle loro caratteristiche di accessibilità (ad esempio garantendo che il file elettronico contenga informazioni sulle relative caratteristiche di accessibilità, in modo che le persone con disabilità possano esserne informate);**
5. **garantendo che le misure relative alla gestione dei diritti digitali non blocchino le caratteristiche di accessibilità (ad esempio garantendo che non ci siano blocchi alla lettura ad alta voce del testo, affinché gli utenti non vedenti possano leggere il libro).**

iv) Commercio elettronico:

- 1. fornendo le informazioni riguardanti l'accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall'operatore economico responsabile (ad esempio garantendo che le informazioni disponibili sulle caratteristiche di accessibilità di un prodotto non siano cancellate);**
- 2. garantendo l'accessibilità della funzionalità per l'identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio (anziché del prodotto) rendendolo percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido (ad esempio rendendo l'interfaccia utente per il servizio di pagamento disponibile a voce, affinché i non vedenti possano effettuare acquisti online in modo indipendente);**
- 3. fornendo metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (ad esempio rendendo i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinché possano essere usati dai non vedenti).**

v) Servizi bancari:

- 1. fornendo metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (ad esempio rendendo i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinché possano essere usati dai non vedenti).**

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - PRODOTTI**1. Controllo interno della produzione**

[...] Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti [...] interessati soddisfano i pertinenti requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'eccezione di cui all'articolo 12, dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità imporrebbero una modifica sostanziale o un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale del prodotto;
- b) un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 qualora tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

3. **Fabbricazione**

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

4. **Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità**

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. **Rappresentante autorizzato**

Gli obblighi **del fabbricante** di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ

1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, le informazioni che valutano come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità **di cui all'articolo 3**. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
 - a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili;
 - b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio;
 - c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'allegato I.
2. Per conformarsi al punto 1 il fornitore di servizi può applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e/o altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di prestazione del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformità del servizio al punto 1 e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

⁵⁴ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

VALUTAZIONE DEL CARATTERE SPROPORZIONATO DELL'ONERE

Parametri per l'esecuzione e la documentazione della valutazione:

- 1. Rapporto tra il costo netto dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità e il costo totale (spese operative e spese in conto capitale) della realizzazione, distribuzione o importazione del prodotto o dell'offerta del servizio per gli operatori economici**

Elementi da utilizzare per valutare il costo netto dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità:

- a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:**

- **spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità**
- **spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità**
- **spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio**
- **spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità**
- **spese una tantum per padroneggiare la legislazione in materia di accessibilità**

- b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:**

- **spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio**
- **spese sostenute durante i processi di produzione**
- **spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi**
- **spese connesse alla realizzazione della documentazione.**

2. **Stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici, ivi compresi i processi di produzione e gli investimenti, rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico.**
3. **Rapporto tra costo netto dell'accessibilità e fatturato netto dell'operatore economico.**

Elementi da utilizzare per valutare il costo netto dell'accessibilità:

- a) **criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:**
 - **spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità**
 - **spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità**
 - **spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio**
 - **spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità**
 - **spese una tantum per padroneggiare la legislazione in materia di accessibilità**
- b) **criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:**
 - **spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio**
 - **spese sostenute durante i processi di produzione**
 - **spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi**
 - **spese connesse alla realizzazione della documentazione.**